

A tutti i clienti

-Loro sedi-

Roma, 17/09/2018

CIRCOLARE

Oggetto: conversione decreto dignità

Gentili clienti,

con la presente Circolare Vi informiamo che DL n. 87/2018 ("decreto dignità") è stato recentemente convertito con la legge di conversione n. 96/2018.

In occasione della conversione, sono state introdotte alcune novità in materia fisco e lavoro, i cui principali interventi riepiloghiamo di seguito.

Le novità fiscali

Redditometro - modifiche	Viene introdotta una disposizione secondo cui il DM 16.09.2015, attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva , non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire (relativi all'anno 2016 e anni successivi) con previsione di futura adozione di un nuovo decreto in materia. Si precisa che la nuova previsione non opera per gli atti già notificati e per le richieste di dati e notizie per gli anni fino al 2015.
Spesometro - rinvio	Viene previsto il rinvio al 28.02.2019 della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ("spesometro").
Split payment – abolizione parziale	Viene abolito il meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") per le prestazioni effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni da tutti i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta (di acconto o di imposta).
Compensazione somme iscritte a ruolo	Si segnala la proroga al 2018 della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo (cartelle di pagamento) con i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a

somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche non professionali (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito).

Proroga fatturazione elettronica carburanti

Viene **confermata la proroga al 01.01.2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti per autotrazione**. Rimane salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili a decorrere dallo scorso 01.07.2018. In sede di conversione è stato precisato che i contribuenti fino al 31.12.2018 potranno continuare ad utilizzare la carta carburante.

Le novità in materia lavoro

Contratti di lavoro a termine (tempo determinato)

Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1. la **durata massima** del rapporto viene ridotta a 24 mesi;
2. il datore di lavoro deve **giustificare l'apposizione del termine** per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria);
3. nel caso di **rinnovo**, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale (dell'1,40%) viene incrementato dello 0,5% (ad ogni rinnovo);
4. il termine deve avere **forma scritta**;
5. **il numero delle proroghe viene ridotto a 4.**

Con legge di conversione è stato concesso un **maggior termine di tolleranza per proroghe e rinnovi operati fino al prossimo 31.10.2018** relativamente ai contratti stipulati prima del 14.07.18 (a cui verrà applicata la previgente disciplina). Viene inoltre precisato che, nel caso di mancata giustificazione del rapporto a termine, della proroga o del rinnovo (dove prevista dalla legge), il contratto si trasforma di diritto in lavoro a tempo indeterminato.

Nuovo sgravio contributivo

Viene prorogato lo **sgravio contributivo** per **le assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età**; che, quindi, potranno essere assoggettate ad incentivo anche per gli anni 2019-2020 (in assenza di tale intervento, a decorrere dal 2019 avrebbero potuto beneficiare dell'incentivo solo le assunzioni di lavoratori che non hanno compiuto il

	<p>trentesimo anno).</p>
Prestazioni occasionali	<p>Con riferimento alle prestazioni occasionali (i c.d. "Voucher") la legge di conversione ha precisato che il divieto di utilizzo di tali prestazioni per le aziende con più di 5 dipendenti, non si applica alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive che operano nel settore turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori (ma solo nel caso in cui le prestazioni siano svolte da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni a sostegno del reddito). Viene inoltre stabilito che le comunicazioni inviate da aziende alberghiere, strutture ricettive, enti locali e imprese agricole devono contenere la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.</p>
Indennità licenziamento	<p>Nel caso in cui <u>non ricorrano i presupposti per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo</u>, l'indennità minima prevista viene innalzata a 6 mensilità. La massima, invece, viene innalzata fino a 36 mensilità.</p>
Impugnazione contratti a termine	<p>Il termine per proporre l'impugnazione di un contratto a termine passa da 120 a 180 giorni.</p>
Somministrazione lavoro	<p>In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto tra somministratore e lavoratore non può superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva.</p> <p>Sono esenti dalla disposizione relativa ai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Viene prevista, inoltre, l'esclusione dall'obbligo del rispetto del termine dilatorio tra un contratto e l'altro in caso di riassunzione.</p> <p>Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, porgiamo, cordiali saluti.</p>

A. Miggiano